****

**Chiarimenti operativi dell’ANCI ai Comuni in attuazione della legge 124 del 4 agosto 2017**

**Sistema sanzionatorio di cui all’articolo 1, commi da 101 a 119, della legge 124/2017, relativamente agli adempimenti per l’Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e incompatibilità degli impianti.**

Nell’ipotesi contemplata nel primo periodo del comma 109 (titolare di un impianto di carburanti che non abbia provveduto alla cessazione entro il termine fissato dalla legge: 13 novembre 2018), è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a 15.000 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e la cessazione dell’attività di vendita dal momento dell’accertamento. Nel verbale con il quale viene accertata e contestata la violazione deve essere anche fatta menzione dell’obbligo di cessazione immediata dell’attività di vendita come sanzione amministrativa accessoria. In caso di inadempienza è disposta la chiusura dell’impianto con ordinanza ingiuntiva, da parte del MISE, destinatario del rapporto di violazione. È sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81 nella misura di euro 5.000 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di violazione. Per l’accertamento sono competenti gli organi previsti dall’art. 13 della predetta legge. Anche nel caso del pagamento in misura ridotta e di cessazione dell’attività di vendita, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore ne dà notizia al MISE – DGSAIE – Div. IV, allegando copia del verbale stesso (art. 17 legge 689/81).

Ai fini della ripartizione dei proventi sanzionatori previsti dal citato comma 109 è necessario indicare nel verbale di accertamento le modalità di pagamento della somma prevista in misura ridotta della sanzione pecuniaria, precisando la quota da pagare al Comune competente per territorio (70%, euro 3.500) e quella a favore del bilancio dello Stato (30%, euro 1.500) nonché le rispettive forme e modalità per il versamento. Analogamente il MISE provvederà con ordinanza ingiuntiva in caso di mancato o ritardato pagamento in misura ridotta (art. 18 legge 689/81).

Il comma 105 prevede a sua volta un’altra ipotesi di violazione consistente nel mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 [vedi § B Linee Guida] da parte del titolare di un impianto di distribuzione di carburanti nel termine stabilito dalla L. n. 124/2017. La procedura di accertamento e contestazione deve essere la stessa di quella già detta sopra per le violazioni al comma 109. La somma da versare a titolo di pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, è di euro 2.333 (1/3 del massimo edittale) a favore del bilancio dello Stato. In ambedue i casi inoltre deve essere riportata nel verbale la possibile sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio nel caso previsto al comma 109 e la decadenza dell’autorizzazione o concessione nel caso di violazione all’obbligo previsto dal comma 105.

Nei casi di mancata osservanza degli obblighi ad adempiere a quanto previsto e prescritto nel verbale di accertamento, ovvero di inosservanza della diffida, a norma delle disposizioni di cui ai commi 109 e 105, risulta del tutto necessaria una successiva contestazione con la medesima procedura di accertamento.

Ai sensi del comma 104, al fine di conseguire l’iscrizione all’ANAGRAFE di tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti sulla rete stradale dell’intero territorio nazionale (urbana ed extraurbana), i Comuni e gli altri organi preposti e competenti comunicano al MISE i casi di mancata iscrizione e ne forniscono i dati relativi, oltre agli atti di accertamento delle violazioni conseguenti. È necessario a tal fine che i Comuni stessi, allo scadere dei termini previsti, provvedano a verificare su tutta la rete stradale (escluse le autostrade) dei rispettivi territori, anche attraverso la consultazione dei dati esistenti nella Banca dati presso il MiSE stesso, la regolare iscrizione di tutti gli impianti esistenti. Siffatto controllo è peraltro esperibile anche in occasione del ricevimento da parte degli interessati della dichiarazione prevista dal comma 102.